

Alessio Lo Giudice<sup>1</sup>

*L'altro Hobbes: il diritto come condizione di pensabilità della politica*

## 1. I limiti della riduzione politica di Hobbes

Solitamente, nella storia del pensiero moderno, la riflessione di Thomas Hobbes è inquadrata nell'ambito della Filosofia politica e della Teoria politica o delle istituzioni. Rare sono, invece, le ricostruzioni concettuali che leggono Hobbes attraverso le parole d'ordine della scienza giuridica. Non si può certo dubitare della rilevanza filosofico-politica del pensiero hobbesiano. Basti pensare al rilievo che esso possiede quale vero e proprio paradigma dello Stato moderno. Ma, allo stesso tempo, si può ridurre il concetto di Stato al solo campo del politico? Si può leggere e comprendere il significato della costruzione statale senza il supporto della grammatica giuridica? È davvero casuale la frequenza dei riferimenti a concetti e categorie tipicamente giuridici nei più importanti testi hobbesiani?

A differenza di quanto è avvenuto e avviene nella gran parte degli studi su Hobbes, sarebbe opportuno esplorare una chiave interpretativa di tipo immediatamente giuridico per comprendere più in profondità tanto l'origine quanto la crisi dell'orizzonte istituzionale moderno. Infatti, occorre considerare come le categorie dello Stato e della sovranità siano, da una parte, certamente riconducibili a fondamenti concettuali di tipo giuridico e, dall'altra, identificabili quali altrettante matrici del diritto nella modernità. Ebbene, le pagine che seguono sono, in un modo o nell'altro, ispirate e condizionate da tali interrogativi. In particolare, sono mosse da questioni che inducono, in fondo, a interrogarsi sul rapporto tra politica e diritto e sul mito, l'illusione o la necessità, secondo i diversi punti di vista, dell'autonomia del giuridico rispetto al politico. Le riflessioni raccolte in questo numero di "Teoria e Critica della Regolazione Sociale" aiutano, dunque, a comprendere se, in primo luogo, esista una teoria del diritto in Hobbes, e, in caso di risposta affermativa, a identificare quali categorie della teoria giuridica hobbesiana siano oggi in sofferenza a causa dei processi ambivalenti che, ciclicamente, sembrano tanto espellere quanto rimettere in campo il nucleo concettuale della modernità giuridica. A ben vedere, un pensiero, qual è quello hobbesiano, che, più di ogni altro, alle origini della modernità, contribuisce alla formalizzazione concettuale del soggetto giuridico, della libertà giuridica, dell'obbligazione e della rappresentanza

<sup>1</sup> alessio.logiudice@unime.it; Università di Messina; professore ordinario di Filosofia del diritto.

giuridica, non può essere letto soltanto attraverso le chiavi ermeneutiche del politico. Al contrario, affinché si possa illuminare il senso specificamente giuridico della crisi contemporanea (crisi delle fonti del diritto, del soggetto giuridico, della legge, dell'esperienza giuridica come esperienza del limite), bisognerebbe catturare il pensiero hobbesiano anche attraverso le lenti del diritto.

## 2. La trascendenza giuridica della persona rappresentativa

Alla luce dello spirito di questo numero di “Teoria e Critica della Regolazione Sociale”, va fatto cenno, quale esempio di forma giuridica che dona senso all'impianto politico moderno, alla teoria hobbesiana della rappresentazione. Una teoria che intende rispondere a questioni fondative per la teoria dello Stato proposta da Hobbes. Come è possibile, sembra chiedersi il filosofo inglese, da una parte, pensare e quindi generare l'unità politica e, dall'altra, rispettare la soggettività razionale degli individui? Come si può, cioè, neutralizzare la conflittualità delle passioni confliggenti facendole convergere verso la pace e, allo stesso tempo, continuare a pensare il soggetto in universale, il modello del soggetto giuridico, nella sua individualità irriducibile? Come pensare dunque l'unità nella molteplicità? Per rispondere a tali interrogativi, soltanto nel *Leviatano*, nello sforzo di superare le difficoltà teoriche incontrate a tal proposito tanto nel *De corpore politico* quanto nel *De cive*, Hobbes presenta una compiuta teoria della rappresentazione. E, non a caso, il capitolo XVI del *Leviatano* sulla rappresentazione (dal titolo «PERSONE, AUTORI» E COSE IMPERSONATE) è una sorta di cerniera concettuale nel ragionamento volto a spiegare la genesi della forma istituzionale moderna. È, infatti, l'ultimo capitolo della prima parte dedicata all'uomo, ed è immediatamente precedente al XVII capitolo, primo della seconda parte dedicata allo Stato.

Il concetto di persona è cruciale nell'ambito di questa riflessione. La persona è per Hobbes lo schermo operativo utilizzato dai soggetti, tanto naturali quanto artificiali; è quindi il prototipo, ispirato dal modello giuridico-canonico della *persona ficta*, del concetto di persona giuridica. È la maschera socio-giuridica che consente ai soggetti di intrattenere relazioni: «Cosicché una *persona* è la stessa cosa di un attore, sia sul palcoscenico sia nella vita quotidiana; e *impersonare* è fare la parte di o rappresentare, se stessi o altri»<sup>2</sup>. Di conseguenza, la persona naturale «è colui le cui parole o azioni sono considerate come sue proprie»<sup>3</sup>, quella artificiale colui le cui parole o azioni «sono considerate come rappresentanti parole e azioni di un altro»<sup>4</sup>.

Ebbene, quando le parole e le azioni di una persona artificiale sono riconosciute da colui o coloro che essa rappresenta, la persona è l'attore, e chi ne riconosce parole e azioni è l'autore. La persona artificiale agisce con autorità quando è stata autorizzata, e i suoi atti, in tal caso, vincolano l'autore nei limiti dell'incarico. Que-

2 Hobbes 2001: 111.

3 Ibid.

4 Ibid.

sta struttura concettuale prettamente linguistico-giuridica è la chiave che consente a Hobbes di pensare l'unità politica nella molteplicità della moltitudine. Perché condizione dell'unità è l'attivazione del rapporto autori-attore a livello politico. Ciò è possibile facendo in modo che un solo rappresentante, in qualità di attore autorizzato tramite gli atti di volontà di tutti i membri della moltitudine, agisca in nome e per conto di ciascuno di essi. L'unità politica, quale unità artificiale che non può essere oggetto di osservazione sensibile perché non esiste in natura (dove esiste invece la moltitudine), può essere intesa solo in tal modo. Soltanto attraverso l'unità-unicità del rappresentante è possibile tradurre l'anarchia delle passioni naturali nell'ordine della società civile. Ma, allo stesso tempo, soltanto attraverso la logica giuridica dell'autorizzazione rappresentativa è possibile ricondurre alla volontà razionale dei soggetti la rinuncia al diritto di tutti su tutto.

Per queste ragioni, il passo del *Leviatano* in cui Hobbes descrive il processo che conduce una moltitudine di uomini a divenire una persona sola è un vero e proprio manifesto della modernità politica retto da un'intelaiatura concettuale tipicamente giuridica. Un manifesto che condensa la struttura concettuale del principio legittimante dell'autogoverno quale fondamento su cui si erige anche la teoria moderna della democrazia: «Una moltitudine diviene *una sola* persona, quando gli uomini [che la costituiscono] vengono rappresentati da un solo uomo o da una sola persona e ciò avviene col consenso di ogni singolo appartenente alla moltitudine. Infatti è l'unità di colui che rappresenta, non quella di chi è rappresentato, che rende *una* la persona; ed è colui che rappresenta che dà corpo alla persona e ad una persona soltanto. Né l'unità in una moltitudine si può intendere in altro modo»<sup>5</sup>.

L'unità così intesa coincide per Hobbes con il concetto di popolo. Solo di concetto può parlarsi perché il popolo non esiste in natura. E infatti «prima della costituzione dello Stato, il *popolo* non esisteva, perché non era una persona, ma una moltitudine di persone singole»<sup>6</sup>. Il popolo, nello schema hobbesiano, è dunque una costruzione giuridica che svolge una funzione politica, quale forma simbolica dell'unità, quale passaggio intermedio tra moltitudine e Stato. Possiamo dunque pensare al popolo soltanto retroattivamente, in virtù della persona civile che è lo Stato. La persona dello Stato evoca il popolo come suo presupposto tecnico-simbolico, come idea dell'unità delle volontà razionali che è però pensabile solo in virtù dell'unicità del rappresentante giuridicamente autorizzato. Il potere costituente è evocato dal potere costituito come sua condizione che vive nella realtà giuridica ed è priva di qualsiasi possibile immanenza.

E, in effetti, l'idea di popolo è l'esito immediato del patto di rinuncia reciproca al diritto di natura in favore di un terzo rappresentante. Un effetto che non ha un'esistenza isolata, neanche per un istante concettuale. La sua apparizione è concomitante con quella del sovrano, perché non può esistere popolo senza sovrano come non può esistere unità senza rappresentante. Per questo il contratto sociale hobbesiano è stipulato tra i membri della moltitudine. Il sovrano,

5 Hobbes 2001: 134.

6 Hobbes 2001: 91.

il rappresentante, ne beneficia rimanendo esterno al contratto, e in quanto tale è sciolto da ogni vincolo specifico (*ab-solutus*) che non sia quello di garantire la protezione della vita dei sudditi che lo hanno autorizzato ad agire. Il sovrano è quindi l'essenza dello Stato perché ne incarna la persona intesa quale struttura giuridica dell'unità, così come si comprende dalla definizione di Stato fornita da Hobbes: «*Una persona unica, dei cui atti [i membri] di una grande moltitudine si sono fatti autori, mediante patti reciproci di ciascuno con ogni altro, affinché essa possa usare la forza e i mezzi di tutti loro nel modo che riterrà utile per la loro pace e per la difesa comune*»<sup>7</sup>.

Il presupposto della volontà razionale dei soggetti che danno vita all'ordine sociale ci consente di comprendere come il sovrano-rappresentante non sia un soggetto che sta al posto di qualcun altro. Non è un sostituto che, come tale, può essere revocato in qualsiasi momento, perché non rappresenta la volontà empirica dei soggetti, quanto l'idea delle loro volontà razionali riunite. Per questo Hobbes fa riferimento al concetto di maschera e a una semantica di tipo giuridico-teatrale. Ciò che il sovrano garantisce è, infatti, la rappresentazione dell'unità che in sé contiene l'idea pura di interesse generale. Un interesse che non può che essere di tutti perché è l'interesse dei soggetti in quanto tali. Un interesse che non può essere mai colto aggregando le volontà empiriche della moltitudine, ma che può essere evocato rappresentando l'unità delle volontà razionali. Come ha infatti scritto Carl Schmitt, riferendosi al sovrano hobbesiano, «questo nuovo Dio, piuttosto che creato, è evocato, e pertanto è trascendente sia rispetto ai singoli membri del contratto sia rispetto alla loro somma; ma la sua trascendenza è tale in senso soltanto giuridico, non metafisico»<sup>8</sup>.

La trascendenza giuridica, a cui Schmitt fa qui riferimento, è un dato essenziale per comprendere la teoria generale del diritto di Hobbes. Per comprendere, in particolare, come la costruzione giuridica della rappresentazione, attraverso il dispositivo giuridico della rappresentanza pubblicistica, sia una condizione di pensabilità dell'unità politica e del diritto posto quale espressione della volontà del sovrano rappresentante. Il concetto stesso di diritto positivo è dunque ancorato alla costruzione giuridica della rappresentanza che, a monte, rende pensabile l'ordine politico. In particolare, il sovrano esprime in sé la trascendenza del pubblico sul privato. Ma a tale esito si può giungere soltanto attraverso l'ipotesi del contratto, attraverso la rappresentazione puramente giuridico-concettuale dell'identità tra governati e governanti. Attraverso la finzione dei membri della moltitudine che, stringendo un patto, si fanno autori di tutte le azioni compiute dal sovrano. Ed è proprio la finzione giuridica ad essere generatrice di un'unità istituzionale che ha un'evidente portata pratica ma che, allo stesso tempo, presuppone ciò che è materialmente assente e invisibile: il popolo e la sua unità immanente.

Come Schmitt scrive in un celebre passo della *Dottrina della Costituzione*, «rappresentare significa rendere visibile e temporalmente presente un essere in-

7 Hobbes 2001: 143.

8 Schmitt 1986: 54.

visibile mediante un essere che è pubblicamente presente [...] la dialettica del concetto consiste nel fatto che l'invisibile è presupposto come assente ed è al tempo stesso reso presente»<sup>9</sup>. L'invisibile è l'unità del popolo come idea, quindi anche il concetto di un interesse puramente generale che può essere reso presente soltanto attraverso l'ipotesi del contratto sociale e la persona civile rappresentativa che ne scaturisce. La costituzione stessa dell'ordine nella modernità è condizionata allora dal richiamo alla trascendenza giuridica cui si è fatto cenno. L'unità nella moltitudine, che costituisce la questione politica cruciale della modernità fondata sul primato del soggetto, richiede infatti un movimento del pensiero volto a trascendere la realtà empirica. Si tratta di un movimento concettualmente giuridico, costruito attraverso il dispositivo tecnico della finzione giuridica, e irrisolto, poiché la natura ideale dell'unità di un popolo, dell'unità delle volontà razionali, è ineludibile. È sempre un che di assente anche quando è reso presente in virtù della rappresentazione politica del potere sovrano. Siamo al cospetto della celebre immagine hobbesiana del grande uomo che dà forma politica unitaria ai soggetti. Un'immagine la cui natura intrinseca è, a ben vedere, essenzialmente giuridica.

### 3. La grammatica giuridica alle origini della modernità

L'esempio emblematico della teoria della rappresentazione restituisce una diversa funzione, rispetto a ciò che è frequentemente sostenuto, del diritto nella teoria di Hobbes. Il diritto, nell'impianto hobbesiano, non è riducibile ad un mero strumento di formalizzazione razionale della geometria politica, di giustificazione, *ex post*, del fatto del potere. Il diritto appare, al contrario, come condizione di pensabilità della genesi politica della modernità fondata sull'irriducibilità del soggetto individuale. La grammatica giuridica e la dogmatica concettuale che connette categorie specifiche, come quelle dell'autonomia privata e della rappresentanza, sono il telaio che consente di tessere la trama dell'ordine politico. Esse contribuiscono in maniera determinante a innescare, che è cosa diversa da formalizzare, un pensiero che conduce alla legittimazione dell'autorità istituzionale a partire dalle basi individualistiche della prima modernità. Basti pensare, da questo punto di vista, non solo alla citata teoria della rappresentazione, ma anche alla dialettica tra diritto di natura e diritto naturale quale matrice generativa dell'idea stessa di contratto sociale.

Non si tratta, dunque, di soffermarsi sulla distinzione, più o meno netta, tra il diritto e la politica o sull'autonomia reciproca dei rispettivi campi semantici, anche perché di veramente autonomo non c'è nulla. Si tratta, semplicemente, di cogliere nel diritto, nella sua grammatica e nei suoi concetti, una ineludibile condizione di pensabilità dell'ordine politico moderno incentrato sulla figura dello Stato sovrano. Già questa prospettiva ribalta le consuete interpretazioni

9 Schmitt 1984: 277.

del pensiero di Hobbes e, soprattutto, fornisce un parametro critico originale per leggere con consapevolezza storica lo stato attuale del campo politico. In particolare, seguendo la tesi che individua nelle categorie giuridiche, allineate all'antropologia filosofica della modernità, altrettante condizioni di pensabilità dell'autorità politica moderna, si dischiude un orizzonte critico, per certi versi, inedito. La possibilità, cioè, di leggere la crisi contemporanea della politica come espressione della crisi delle categorie giuridiche, della loro tenuta e della loro capacità ermeneutica.

Naturalmente, i fattori che incidono sulla crisi del diritto sono di natura eterogenea, sono spesso esogeni e di difficile individuazione. Ma si pensi a come l'intreccio tra i più avanzati studi neuroscientifici e la pratica, spesso distorsiva e manipolativa, delle tecnologie digitali abbia minato profondamente la possibilità di credere nell'autonomia individuale. A come queste esperienze incidano quindi sull'autonomia del soggetto come categoria giuridica. E si pensi a come la crisi della pensabilità dell'autonomia del soggetto si rifletta sulla tenuta della democrazia e dello Stato di diritto. Si rifletta ancora sull'esplosione delle differenze, dei particolarismi, e delle rivendicazioni conseguenti, acuitasi nella seconda metà del secolo scorso. Le rivendicazioni richiamate sono assolutamente ragionevoli, comprensibili e meritevoli di supporto, ma, sul piano categoriale, anche queste esperienze mettono in discussione la pensabilità e la spendibilità pratica tanto del soggetto giuridico pensato in universale quanto della condizione di parità universale tra i soggetti. Mettere in discussione questa idea di soggettività, che è stata anche foriera di disuguaglianze e ingiustizie, comporta comunque la crisi degli edifici politici moderni che hanno essa come fondamento: ancora una volta la democrazia e lo Stato di diritto su tutti.

Questi sono soltanto cenni alle riflessioni critiche che possono svilupparsi a partire dalla concezione del diritto come condizione di pensabilità della politica moderna sulla base del paradigma hobbesiano. Ma altre analisi potrebbero nascere, oltre Hobbes, se solo si pensa alla tendenza contemporanea a intendere e praticare l'azione politica come un'azione senza limiti, come un'azione essenzialmente a-giuridica. Il diritto è, per sua natura, esperienza del limite se inteso, quest'ultimo, come regola che orienta le relazioni intersoggettive e garantisce la tenuta del legame sociale. Ebbene, a riprova della tesi qui sostenuta, oggi si ha l'impressione di assistere all'affermazione di una pratica politica che nega le radici giuridiche, che nega il diritto come suo presupposto. Forse, ciò avviene proprio a causa dei diversi fattori di crisi del diritto a cui prima si faceva riferimento. In ogni caso, l'effetto è il primato di una concezione tendenzialmente illimitata del politico che, nei fatti, mette a repentaglio i diritti fondamentali degli individui.

A prescindere dalla condivisibilità della ricostruzione qui proposta, appare dunque chiara la rilevanza di una riflessione sulla teoria del diritto di Hobbes stante anche il frangente storico che stiamo vivendo. Riflessione che, nel numero di "Teoria e Critica della Regolazione Sociale" qui introdotto, si articola passando attraverso luoghi fondamentali del pensiero e della critica hobbesiani, come nel caso della lettura di Hobbes quale teologo politico della modernità

e, per questo, chiamato a fare i conti con tipiche questioni di teoria generale del diritto, che è proposta da Geminello Preterossi. O come nel caso del testo scritto da Liang Pang che, attraverso una densa riflessione sul rapporto tra legge naturale e legge civile in Hobbes, mostra il rilievo nascosto ma, allo stesso tempo, fondamentale dell'educazione pubblica per garantire il funzionamento del dispositivo statale. Sulla circolarità del rapporto tra legge naturale e legge civile, ma anche su quella tra patto e potere sovrano, si sofferma Tommaso Gazzolo, secondo il quale dietro questo movimento del pensiero si celerebbe la consapevolezza hobbesiana della contingenza, aggiungerei né politica né giuridica, dell'inizio e l'impossibilità, per il diritto posto, di giustificare la propria obbligatorietà. Tema, quest'ultimo, su cui si arrovella continuamente la riflessione filosofico-giuridica.

Ancora a riprova dell'intima struttura giuridica del pensiero hobbesiano, si segnala l'analitica riflessione di Omar Chessa sulla categoria giuridica dell'autorizzazione in Hobbes, quale presupposto della teoria della rappresentazione e della sovranità, e quale anticipazione di specifiche riflessioni novecentesche della filosofia del diritto di stampo analitico e, ancor prima, del tema hegeliano del riconoscimento. Stefano Bertea sofferma ulteriormente l'attenzione sulla teoria generale del diritto di Hobbes e, in particolare, sul concetto di obbligo giuridico, inteso come un imperativo supportato da una valida giustificazione in termini di razionalità pratica e dunque riconducibile ad un autentico modello normativo. Sulla logica filosofica che governa l'utilizzo, da parte di Hobbes, di concetti giuridici si sofferma Bert van Roermund. La logica all'opera sarebbe di tipo riflessivo. La grammatica dei concetti giuridici è, in altre parole, essenziale per sostenere la concezione filosofica del soggetto plurale, lo Stato, come soggetto riflessivo che è in grado di imputare a se stesso azioni, doveri e diritti. Ma, a monte, la grammatica dei diritti alimenta la riflessività del soggetto individuale che è in grado di imputare a sé le azioni che scaturiscono dai diritti di cui gode e le rinunce di cui può disporre, come nel caso del contratto sociale. I concetti giuridici rendono dunque pensabile, proprio perché costituiscono l'azione riflessiva dei soggetti individuali e del soggetto plurale statale, il passaggio dalla moltitudine all'unità politica. Quindi il passaggio al fenomeno di un agente collettivo, lo Stato, che imputa a se stesso volontà e azioni.

Infine, a chiusura del percorso di questo numero, e in coerenza con il filo conduttore della trascendenza giuridica cui si è fatto cenno anche in questa introduzione, si pone la riflessione di Maria Grazia Recupero sul valore simbolico-normativo della rinuncia dei soggetti – vero e proprio atto giuridico – all'assolutezza naturale per dare vita alla figura della sovranità. Una rinuncia che ha la sostanza del sacrificio massimo perché ha per oggetto la libertà, ed è sopportabile solo in virtù della risorsa simbolica di senso rappresentata dal sovrano. Il potere assoluto è, infatti, tale grazie all'assolutezza (sacrificata) dei soggetti nello stato di natura. L'assolutezza dei soggetti è partecipata nella creatura artificiale dello Stato che, come proposto in questa introduzione, rappresenta quella trascendenza giuridica che consente l'unità politica a partire dall'atto supremo di sovranità: la deposizione della libertà da parte degli individui nella condizione naturale.

## Bibliografia

- Hobbes T. 2001 [1651], *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, Roma-Bari: Laterza.
- Schmitt C. 1984 [1928], *Dottrina della costituzione*, Milano: Giuffrè.
- Schmitt C. 1986 [1936-1937], “Lo Stato come meccanismo in Hobbes e Cartesio”, in Id. 1986 [1936-1937], *Scritti su Thomas Hobbes*, Milano: Giuffrè.